

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 26 OTT. 1999

ADDI' 26 OTT. 1999 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			


ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... OMISSIS

BONADONNA, CIOFFARELLI, DONATO, FEDERICO, MARRONI E PIZZUTELLI.

ASSENTI: _____

DELIBERAZIONE N° 5228

Oggetto: Comune di Nepi (VT) - variante al vigente regolamento edilizio con delibera consiliare 18.3.1994, n. 15. APPROVAZIONE.



LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il DPR 15/01/1972, n. 8;

VISTA la L.R. 05/09/72, n. 8;

VISTA la Legge 15/05/1997, n. 127;

VISTA la delibera consiliare n. 15 del 18/03/94, approvata dalla competente Sezione di controllo in data 27/04/94, con la quale il Comune di Nepi ha adottato una variante al vigente regolamento edilizio concernente la soppressione degli artt. 3,4,5 con conseguente inserimento di un nuovo art. 3 relativo alla composizione ed al funzionamento della Commissione edilizia;

RITENUTO che il predetto Comune ha trasmesso all'Assessorato Urbanistica e Casa la delibera consiliare di cui sopra ai fini dell'approvazione regionale ai sensi dell'art. 6 lettera a) della Legge regionale 05/09/1972, n. 8;

CHE dall'esame del testo della variante in esame si è rilevato che la stessa è meritevole di approvazione con integrazioni e modifiche da introdursi d'ufficio ai sensi dell'art. 12 della Legge 06/08/1967, n. 765;

RITENUTO, a seguito d'esame delle modifiche adottate che, relativamente al punto 1a, la disposizione introdotta sia in contrasto con il principio costituzionale di buon andamento della pubblica amministrazione, poiché consentirebbe, nel caso di delega da parte del Sindaco, a qualunque soggetto, anche sprovvisto di competenza professionale in materia, di far parte ed addirittura presiedere un organismo a vocazione squisitamente tecnica quale è certamente la commissione edilizia comunale, e che pertanto tale possibilità di delega da parte del Sindaco vada circoscritta esclusivamente all'Assessore comunale competente per materia;

RITENUTO che, conseguentemente, debba essere soppressa la disposizione di cui al punto 1b;

RITENUTO, inoltre, che la presenza dei consiglieri in seno alla commissione, prevista al punto 1d, non sia conforme alle direttive assessorili di cui alla nota n. 2046/94, stante il carattere, come sopra ricordato, prettamente tecnico della commissione edilizia;

RITENUTO, infine, che le figure professionali chiamate a far parte della Commissione debbano, sulla base di quanto espressamente indicato dalle menzionate direttive regionali, essere prescelte su terne di nominativi proposte dai competenti ordini o collegi professionali;

RITENUTO, pertanto, di dover riformulare l'art. 3 come segue – il comma 1 è così sostituito:

“ 1 - La Commissione edilizia è composta da otto membri:

1a - dal Sindaco o Assessore da lui delegato, che la presiede;

1b - da un medico specialista in igiene pubblica, dipendente dalla competente unità sanitaria locale e suo supplente in caso di impedimento, designati dalla suddetta unità sanitaria;

- 1c - dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale;
- 1d - dal comandante provinciale dei VV.FF. o suo delegato;
- 1e - da quattro liberi professionisti, dei quali almeno uno esperto in edilizia ed un altro in materia di tutela ambientale, designati dalla Giunta comunale su tre o di nominativi proposti dai competenti ordini e collegi professionali."

Il comma 6 è soppresso;

Il comma 18 è soppresso;

VISTA la nota 19/06/96, n. 1961, con la quale l'Assessorato Regionale all'Urbanistica e Casa ha comunicato al Comune interessato le modifiche di cui sopra per le controdeduzioni ai sensi del citato art. 12 della Legge 765/1967;

VISTA la deliberazione consiliare 30/09/96 n. 70 con la quale il Comune di Nepi, pur accettando le modifiche ha proposto di aumentare il numero dei componenti della commissione edilizia da 8 a 10;

CHE in particolare il numero dei 4 tecnici professionisti di cui alla lettera 1e dell'art. 3 viene aumentato a 5 unità e viene aggiunto un altro membro con la lettera 1f "un esperto in arte muraria designato dalla Giunta Comunale";

CHE quanto proposto dal Comune appare accettabile in quanto scaturisce dalla necessità di avere nelle riunioni di commissione il necessario numero legale che è possibile garantire con un numero superiore di membri designati;

SU proposta dell'Assessore all'Urbanistica e Casa

DELIBERA

Con le modifiche soprariportate è approvata la variante al regolamento edilizio del Comune di Nepi adottata con delibera consiliare n. 18/03/94, n. 15 vistata dall'Assessore all'Urbanistica e Casa, concernente la soppressione degli artt. 3, 4, 5 con conseguente inserimento di un nuovo art. 3 relativo alla composizione ed al funzionamento della commissione edilizia; viene altresì vistata dall'Ass.re Urbanistica e Casa la Delibera C.C. di controdeduzioni n.70 del 30.9.96. La presente delibera non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17 comma della legge 15/05/1997, n. 127.

La presente delibera sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Severio GUCCIONE